



Comune di Casaloldo
Provincia di Mantova

COPIA

N. 34 R.D.
N° Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E RIDUZIONI PER IL MEDESIMO ANNO

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre**, del mese di **Giugno**, alle ore **21:00**, presso la sede Municipale si è riunito, A PORTE CHIUSE ai sensi del DPCM 18/10/2020, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|-------------------|---------------------|-----|-----|
| RASCHI EMMA | Sindaco | X | |
| CHIZZOLINI MIRIAM | Consigliere Anziano | X | |
| CERETTI DIEGO | Consigliere | | X |
| BASTONI MATTEO | Vice Sindaco | | X |
| BRESCIANI ILARIA | Consigliere | | X |
| NALETTA ANNALISA | Consigliere | X | |
| ROTELLI ANGELO | Consigliere | X | |
| RIZZO DEBORA | Consigliere | X | |
| SCOVOLI AGOSTINO | Consigliere | X | |
| DELMIGLIO ELISA | Consigliere | X | |
| LIBERO STEFANO | Consigliere | | X |

Presenti:7

Assenti:4

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Graziella dott.ssa Scibilia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Raschi dott.ssa Emma nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Casaloldo

Provincia di Mantova

34 – 23/06/2021

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E RIDUZIONI PER IL MEDESIMO ANNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n° 160, che testualmente recita: « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, della Legge n°147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n° 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n° 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n°208 (legge di stabilità 2016);

Visti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30, del Decreto Legge n° 41/2021, convertito in Legge n° 69/2021, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n°33 in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **291.920,37** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021 secondo il metodo approvato con deliberazione n° 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Valutata la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura dei costi come previsto dalla normativa vigente, considerato che la parte scoperta di € **5.277,32** si ritiene ragionevolmente e prudenzialmente copribile con le entrate provenienti dagli svuotamenti extrasoglia inferiore;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Esaminati gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 - Ripartizione dei costi;
- Allegato 2 – Tariffe utenze domestiche;
- Allegato 3 – Tariffe utenze non domestiche;

Considerato che le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi, al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 1999;

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell'attuale Piano provinciale Rifiuti;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2021 e con decorrenza dal 01/01/2021, le tariffe d'utenza per la gestione dei rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati 1-2-3-;

Ritenuto necessario dare idonea informazione pubblica alle tariffe deliberate dal consiglio comunale ed alle modalità di applicazione del sistema di misura anche attraverso il sito del comune;

Ritenuto opportuno posticipare la scadenza del pagamento della 1^a rata al 30/10/2021 e della 2^a rata a conguaglio al 31/12/2021;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l'art. 6, del decreto legge 25 maggio 2021, n° 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

Considerato che, per il comune di Casaloldo, il sopraccitato contributo è stato quantificato in € **19.166,00**;

Ritenuto necessario pertanto, sulla base di quanto esposto, di introdurre un'apposita riduzione tariffaria per le utenze non domestiche sulla parte fissa della tariffa TARI 2021 pari al 25,00%, (la cui copertura è finanziata integralmente dal citato fondo ex art. 6, del D.l n°73 /2021) per le *categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*". Per "restrizioni" si intendono non solo le misure determinate per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma sono comprese anche:

- 1) le chiusure volontarie adottate a fini cautelativi per contenere il contagio COVID-19;
- 2) le condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

Considerato, per quanto sopra, che:

* per le utenze non domestiche sottoposte direttamente alle chiusure obbligatorie, disposte per legge, la citata riduzione del 25% si ritiene applicata in modo automatico, senza il bisogno per i contribuenti di produrre alcuna certificazione all'Ente;

* per le utenze non domestiche, di cui alle sopra elencate casistiche nei punti 1) e 2), invece, ai fini dell'ottenimento della riduzione del 25%, i contribuenti dovranno produrre apposita autocertificazione nella quale dovranno dichiarare di aver subito nei primi 6 mesi del 2021 un calo di fatturato/corrispettivi rientrando in una delle seguenti casistiche:

a) per le imprese/professionisti in attività da esercizi anteriori al 2019:

che abbiano subito nel primo semestre 2021 (gen-giu 2021), un calo di fatturato per almeno il 5% rispetto al primo semestre 2019;

b) per le imprese/i professionisti che abbiano svolto la propria attività solo per una porzione del periodo di riferimento (gennaio-giugno 2019):

si assumerà una stima del volume di fatturato/corrispettivi del primo semestre 2019 ricavata dalla media mensile del fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel 2019, e la si confronterà con il volume di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel corso del primo semestre anno 2021. Per usufruire dell'agevolazione, il confronto dei due valori deve palesare un calo di fatturato per almeno il 5%;

c) per le imprese/i professionisti che abbiano aperto l'attività solo a partire dal secondo semestre 2019,

si prenderà come riferimento il fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 e lo si confronterà con il volume di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel corso del primo semestre anno 2021. Per usufruire dell'agevolazione, il confronto dei due valori deve palesare un calo di fatturato per almeno il 5%;

d) per le imprese/i professionisti che abbiano aperto l'attività solo a partire dal 2020 e solo per una porzione del periodo (gennaio-giugno 2020),

si assumerà una stima del volume di fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 ricavata dalla media mensile del fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel primo semestre 2020, e la si confronterà con il volume di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel corso del primo semestre anno 2021. Per usufruire dell'agevolazione, il confronto dei due valori deve palesare un calo di fatturato per almeno il 5%;

Dato atto che restano escluse dalle citate agevolazioni le utenze non domestiche, che hanno aperto la propria attività nel secondo semestre 2020 o nel 2021 in quanto non è possibile dimostrare perdite di fatturato ai fini del presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 53, del D.L. n°73/2021, il quale prevede, per il 2021, un riparto del fondo di solidarietà alimentare per complessivi 500 milioni di euro;

Evidenziato che il medesimo articolo 53, esplicita che i fondi per la solidarietà alimentare 2021, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, possano essere destinati anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Per utenze domestiche si intendono tutte le bollette dei servizi abitativi comprese quelle relative ai servizi rifiuti.

Considerato che, al comune di Casaloldo, è stato assegnato, per il 2021, un fondo per la solidarietà alimentare pari ad € 15.378,00;

Ritenuto, quindi, per il 2021 di sostenere economicamente anche le utenze domestiche applicando degli sconti tariffari e finanziando i medesimi, con i seguenti fondi :

- per € 10.252,00 con quota parte del fondo per la solidarietà alimentare (per i 2/3 del fondo assegnato);
- per €7.775,20 con fondi di bilancio derivanti dalla fiscalità comunale;

Ritenuto di provvedere ad agevolare le utenze domestiche, con un'apposita riduzione tariffaria, nei seguenti termini:

1) agevolazioni per famiglie numerose:

- per le utenze domestiche formate da n°5 oppure da n°6 componenti è prevista una riduzione tariffaria pari al 17% sull'intera bolletta;

- per le utenze domestiche formate da n° 4 componenti è prevista una riduzione tariffaria pari al 10% sull'intera bolletta;

2) agevolazione a sostegno delle famiglie sulla base del reddito ISEE, in corso di validità, con le seguenti modalità: per le utenze composte da 1,2,3 componenti è prevista la riduzione del 10% sul totale della bolletta, per un reddito ISEE familiare pari o non superiore ad € 30.000,00;

Considerato, per quanto sopra esposto, che:

*per le sopraccitate utenze domestiche di cui alle casistiche individuate nel punto 1), le riduzioni si ritengono applicate in modo automatico, senza il bisogno, che i contribuenti, producano alcuna certificazione all'Ente;

* per le utenze domestiche di cui alle sopra elencate casistiche nel punto 2), i contribuenti, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni, dovranno produrre apposita autocertificazione, nella quale dovranno dichiarare la consistenza del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito ISEE;

Ritenuto che l'attuale situazione di emergenza pandemica richieda interventi economici tempestivi, al fine di sostenere le famiglie e pertanto sia conveniente che le agevolazioni tariffarie vengano applicate nella fattura relativa all'anno 2021;

Considerato che l'emissione delle fatture relative all'anno 2021 è fissata per il 30 Settembre 2021, con pagamento scandito in due rate fissate il 30 Ottobre ed il 31 Dicembre 2021;

Considerato che l'agevolazione tariffaria potrà essere applicata alla fattura dell'anno 2021, solo se le documentazioni ISEE prodotte dagli utenti saranno consegnate in tempo utile; a tale scopo si stabilisce che:

- come termine di scadenza perentorio, per la presentazione delle dichiarazioni/certificazioni, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni tariffarie 2021, sia per le utenze domestiche, che per quelle non domestiche, il 10/09/2021 alle ore 18:00;

- che le sopraccitate dichiarazioni/certificazioni siano inoltrate esclusivamente tramite PEC ed utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, al seguente indirizzo: comune.casaloldo@pec.regione.lombardia.it;

Considerato che per la specificità che le caratterizza, le citate agevolazioni essendo legate all'emergenza Covid-19, sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative in deroga (espressa) a quanto disposto dall'articolo 20 del vigente Regolamento del vigente Corrispettivo Rifiuti, approvato con deliberazione di C. C. n° 32 in data odierna;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n° 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L n°201/2011 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 21/07/2020,

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs n°267/2000 e s.m.i. il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato al presente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;
- il D.P.R. n°158/99;
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs. n°118/2011 e s.m.i.;
- la Legge 27 dicembre 2013, n° 147;
- la Legge n° 296/2006;
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;
- il vigente regolamento di Contabilità;

Visto il D.L. n. 18/2020 ed in particolare l'art. 73 "*Semplificazione in materia di organi collegiali*", nonché il DPCM 18 ottobre 2020 (pubblicato nella G.U. n°258 del 18/10/2020), il quale all'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*", punto 1- lett.d) al punto 5), prescrive che "*...nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza*";

Dato atto che la presente seduta consiliare, costituendo una riunione istituzionale aperta al pubblico, in assenza di adeguata organizzazione informatica ed in relazione al nuovo DPCM 18/10/2020, si svolge secondo le disposizioni del richiamato art. 73 in modalità straordinaria a porte chiuse, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'emergenza Covid-19, garantendo la visibilità al pubblico mediante diretta streaming sulla pagina Facebook "Comune di Casaloldo", disponibile sul sito istituzionale; la trasparenza e tracciabilità della seduta sono garantite dalla pubblicazione all'Albo informatico dei verbali;

Dopo breve discussione;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) Di approvare per l'anno 2021 e con decorrenza 01.01.2021 le tariffe d'utenza per la gestione dei rifiuti come definito negli elaborati di cui agli Allegati 1 – 2 – 3 –, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di approvare lo sconto per le utenze non domestiche sulla **parte fissa della tariffa TARI 2021 pari al 25,00%, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività**”.
- 4) Di dare atto che gli sconti tariffari atti a sostenere le utenze non domestiche per le *categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività sono finanziate con i contributi di cui all'art. 6, del D.l n°73 /2021 per € €19.166,00;*
- 5) Di dare atto che per “restrizioni” si intendono non solo le misure determinate per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma sono comprese anche:
- 1) **le chiusure volontarie adottate a fini cautelativi per contenere il contagio COVID-19;**
 - 2) **le condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato** evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.
- 6) Di dare atto che:
- per le utenze non domestiche sottoposte direttamente alle chiusure obbligatorie, disposte per legge, di cui al punto 5), la citata **riduzione del 25% si ritiene applicata in modo automatico**, senza il bisogno per i contribuenti di produrre alcuna certificazione all'Ente;
 - per le utenze non domestiche, di cui alle **casistiche elencate nel punto 5.1) e 5.2), i ai fini dell'ottenimento della riduzione del 25%, i contribuenti dovranno produrre apposita autocertificazione nella quale dovranno dichiarare di aver subito nei primi 6 mesi del 2021 un calo di fatturato/corrispettivi rientrando in una delle seguenti casistiche:**
 - a) per le imprese/professionisti in attività da esercizi anteriori al 2019:**
che abbiano subito nel primo semestre 2021 (gen-giu 2021), un calo di fatturato per almeno il 5% rispetto al primo semestre 2019;
 - b) per le imprese/i professionisti che abbiano svolto la propria attività solo per una porzione del periodo di riferimento (gennaio-giugno 2019):**
si assumerà una stima del volume di fatturato/corrispettivi del primo semestre 2019 ricavata dalla media mensile del fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel 2019, e la si confronterà con il volume di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel corso del primo semestre anno 2021. Per usufruire dell'agevolazione , il confronto dei due valori deve palesare un calo di fatturato per almeno il 5%;
 - c) per le imprese/i professionisti che abbiano aperto l'attività solo a partire dal secondo semestre 2019,** si prenderà come riferimento il fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 e lo si confronterà con il volume di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel corso del primo semestre anno 2021. Per usufruire dell'agevolazione , il confronto dei due valori deve palesare un calo di fatturato per almeno il 5%;
 - d) per le imprese/i professionisti che abbiano aperto l'attività solo a partire dal 2020 e solo per una porzione del periodo (gennaio-giugno 2020),** si assumerà una stima del volume di fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 ricavata dalla media mensile del fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel primo semestre 2020, e la si confronterà con il volume di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzati nel corso del primo semestre anno 2021 Per usufruire dell'agevolazione , il confronto dei due valori deve palesare un calo di fatturato per almeno il 5%;
- 7) Di approvare lo sconto per le utenze domestiche tariffa TARI 2021 seguenti termini:
- 1) **agevolazioni per famiglie numerose:**
 - per le utenze domestiche formate da n° 5 oppure da n° 6 componenti è prevista una **riduzione tariffaria pari al 17% sull'intera bolletta;**
 - per le utenze domestiche formate da n° 4 componenti è prevista una **riduzione tariffaria pari al 10% sull'intera bolletta;**
 - 2) **agevolazione a sostegno delle famiglie sulla base del reddito ISEE, in corso di validità, con le seguenti modalità: per le utenze composte da 1, 2,3 componenti, la riduzione del 10%, a valere sul**

totale della bolletta, è prevista per chi dichiara un reddito ISEE familiare pari o superiore ad € 30.000,00.

- 8) Di dare atto che:
- *per le sopraccitate utenze domestiche, di cui alla casistiche del punto 7.1), la riduzione si ritiene applicata in modo automatico, senza bisogno che i contribuenti producano alcuna certificazione all'Ente;
 - * per le utenze domestiche di cui alle sopra elencate casistiche del punto 7.2), ai fini dell'ottenimento delle riduzioni, i contribuenti dovranno produrre apposita autocertificazione nella quale dovranno dichiarare la consistenza del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito ISEE;
- 9) Di dare atto che gli sconti tariffari atti a sostenere le utenze domestiche, per un totale di €18.027,120 sono finanziati con i seguenti fondi :
- per € 10.252,00 con quota parte del fondo per la solidarietà alimentare (per i 2/3 del fondo assegnato);
 - per €7.775,20 con fondi di bilancio derivanti dalla fiscalità comunale;
- 10) Di stabilire:
- come termine di scadenza perentorio per la presentazione delle certificazioni, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni tariffarie 2021, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, il 10/09/2021 alle ore 18,00;
 - che le sopraccitate dichiarazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC ed utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune, al seguente indirizzo: comune.casaloldo@pec.regione.lombardia.it;
- 11) Di disporre la scadenza del pagamento della 1^ rata al 30/10/2021, e della 2^ rata a conguaglio al 31/12/2021;
- 12) Di inviare copia della presente deliberazione alla società Mantovambiente S.r.l. incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 13) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. Della Legge n°241/90 e s.m.i. è la dipendente Ghidoni rag. Emanuela;
- 14) Di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" come previsto dal D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013;
- 15) Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000, al fine di dare immediata attuazione alle tariffe.

-
- *Allegato 1 - Ripartizione dei costi;*
 - *Allegato 2 – Tariffe utenze domestiche;*
 - *Allegato 3 – Tariffe utenze non domestiche;*
 - *Fac simile dichiarazione sostitutiva richiesta applicazione agevolazione TARI utenze domestiche;*
 - *Fac simile dichiarazione sostitutiva richiesta applicazione agevolazione TARI utenze non domestiche;*
 - *Parere del revisore dei conti.*

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Casaloldo, li 16/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Emanuela Ghidoni

.....
Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Casaloldo, li 16/06/2021

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emanuela Ghidoni

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to RASCHI DOTT.SSA EMMA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CHIZZOLINI MIRIAM

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAZIELLA DOTT.SSA SCIBILIA

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

N° _____ Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo, certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno **01/07/2021**, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Mariarosa Compagnoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella dott.ssa Scibilia

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella dott.ssa Scibilia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 11/07/2021

per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

Casaloldo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella dott.ssa Scibilia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Casaloldo, 01/07/2021

Il Segretario Comunale

Graziella dott.ssa Scibilia